

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Premessa

Il presente regolamento è elaborato ai sensi del D.P.R. n. 249 del 14/06/ 1998, della C.M. applicativa n. 371 del 02/09/1998 e delle successive modifiche introdotte dal DPR 235/2007.

La scuola è un luogo in cui formazione ed educazione della persona si attuano attraverso lo studio, il pluralismo delle idee ispirato ai valori di democrazia, uguaglianza, solidarietà, legalità su cui si fonda la Costituzione Italiana ed il confronto democratico di tutte le sue componenti: Dirigente Scolastico, docenti, alunni, personale amministrativo ed ausiliario, genitori.

Il Regolamento d'Istituto vuole rendere esplicite alle sopraindicate componenti, quelle norme che, se accettate e condivise, facilitano il buon andamento dell'Istituto nel rispetto dei diritti e delle libertà di ciascuno.

La scuola offre ad ogni studente una formazione culturale e professionale qualificata, adeguata all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva, attraverso percorsi di orientamento tesi a consolidare attitudini e identità personale, capacità di scelte consapevoli e senso di responsabilità per l'esercizio della cittadinanza attiva.

La scuola svolge funzione educativa con la collaborazione delle famiglie al fine di formare cittadini liberi, culturalmente e professionalmente qualificati.

La scuola dovrà, pertanto, impartire l'insegnamento opportuno ed abituare gli allievi all'autodisciplina sulla base di principi democratici e attraverso un dialogo tra docenti e discenti.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale, culturale o religiosa.

INGRESSO, ORARI, RITARDI, USCITE ANTICIPATE, ASSENZE, GIUSTIFICAZIONI

INGRESSO IN CLASSE

Gli studenti entrano in aula dopo il suono della prima campanella.

Sono tenuti ad utilizzare il badge assegnatogli per fare rilevare la propria presenza al lettore ottico (Totem). Dovranno comunicare e motivare all'insegnante della prima ora l'eventuale impossibilità di effettuare tale operazione.

L'insegnante della prima ora deve verificare la presenza degli alunni, il corretto utilizzo del badge. Dovrà eventualmente procedere alla registrazione manuale di coloro i quali non hanno potuto usare la rilevazione ottica.

L'insegnante della prima ora deve giustificare coloro che rientrano a scuola dopo un'assenza o un ingresso in ritardo del giorno precedente.

Il sistematico ed ingiustificato utilizzo del badge è passibile di sanzione disciplinare: rientra nelle fattispecie "Mancanza di rispetto delle regole di Istituto"

INGRESSO IN RITARDO

- Per **ritardi brevi**, corrispondenti a **non oltre dieci minuti** dal suono della seconda campanella, gli studenti saranno ammessi in classe dall'insegnante della prima ora, per delega del Dirigente Scolastico.
- Per **ritardi superiori ai dieci minuti**, gli studenti saranno ammessi in classe all'inizio della seconda ora e, considerati assenti alla prima ora di lezione, dovranno, il giorno successivo, giustificare il ritardo; saranno, quindi, considerati presenti a partire dalla seconda ora.
- Nel caso di ingresso dopo l'inizio della seconda ora, gli studenti saranno ammessi in classe, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o di un suo Collaboratore. Il giorno successivo dovranno giustificare il ritardo.

In un anno sono consentiti al massimo 15 ingressi in ritardo (alla 2^a ora), salvo eventuali deroghe per giustificati motivi autorizzate dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore.

USCITE ANTICIPATE

Eventuali permessi di uscita anticipata saranno accordati, dal D.S. o dai suoi Collaboratori o dalle figure di supporto alla Dirigenza delegate, solo per motivi eccezionali, secondo le seguenti modalità:

Studenti minorenni:

- saranno autorizzati ad uscire previa richiesta dei genitori o di chi ne fa le veci; quest'ultimi utilizzeranno la funzione Libretto Web, accedendo al Registro elettronico con le proprie credenziali debitamente consegnate dalla segreteria.
- Qualora i genitori non vogliano o non possano utilizzare l'apposita funzione del Libretto Web i minori potranno essere autorizzati all'uscita anticipata dal Dirigente Scolastico o da un suo Collaboratore solo se presi in consegna da un genitore o da un legale rappresentante del minore medesimo.

Studenti Maggiorenni

- I maggiorenni saranno autorizzati ad uscire, previa richiesta tramite l'utilizzo dell'apposita funzione Libretto Web, accedendo al Registro elettronico con le proprie credenziali.

Le richieste di uscita anticipata sono registrate nell'apposita sezione del Registro di Classe.

Il Dirigente Scolastico, in caso di avverse condizioni meteorologiche (es. nevicate) o eventi sismici, sentite le autorità competenti, può sospendere le lezioni anticipatamente;

Per ragioni organizzative non sono consentite uscite prima della quinta ora di lezione (se non per eccezionali e giustificati motivi)

ASSENZE E GIUSTIFICAZIONI

Il D.P.R. 22 giugno 2009 n. 122 stabilisce che ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Ai fini del riconoscimento della validità dell'anno scolastico (almeno tre quarti dell'orario annuale), in base alla Circolare Ministeriale n.20 del 2011 sono ammesse deroghe per:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati;
- terapie e/o cure programmate;
- donazioni di sangue;
- partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.

- altre attività formative di rilievo culturale documentate

GIUSTIFICAZIONI

A decorrere dall'a.s. 2018/2019, le giustificazioni delle assenze/ritardi devono avvenire tramite il Libretto web cui si accede con specifica funzione del Registro elettronico Classeviva.

I genitori o chi ne fa le veci accedono alla funzione utilizzando le proprie credenziali, da ritirare personalmente presso la segreteria della scuola.

Si ricorda che l'utilizzo della funzione "giustificazioni on-line" da parte di soggetti non autorizzati, diversi dai genitori dello studente e/o all'insaputa degli stessi, oltre a costituire violazione delle norme sulla privacy, può configurare il reato di frode contro l'Amministrazione e costituisce delitto contro la fede pubblica (art. 491-bis del Codice Penale, Titolo VII).

Si invitano i genitori alla responsabile vigilanza sui comportamenti e sulla presenza dei propri figli a scuola, anche attraverso l'utilizzo e la corretta gestione di questo servizio.

Ciò premesso:

- 1) Studenti minorenni: i genitori accedono nel Registro elettronico alla funzione "giustificazioni on line" con le proprie credenziali.
- 2) Studenti maggiorenni: accedono nel Registro elettronico alla funzione "giustificazione on line" con le proprie credenziali.

Nel registro di classe la scritta "Eventi", di fianco al nome dello studente, comparirà di colore rosso e ciò attesta che il genitore, o lo studente maggiorenne, ha giustificato l'assenza.

Il docente ratificherà la giustificazione.

Lo studente che si sia assentato dalle lezioni per meno di 5 giorni consecutivi e che al rientro non presenti regolare giustificazione è ammesso in aula con riserva annotata sul Registro; il **giorno successivo** tale situazione deve essere regolarizzata, in caso contrario l'assenza sarà notificata ai genitori (mediante annotazione sul registro elettronico che si trasformerà in provvedimento disciplinare per l'alunno qualora la situazione non venga regolarizzata). Quando le assenze si ripetono con eccessiva frequenza il Coordinatore informa il Dirigente Scolastico e avverte la famiglia e il Consiglio di Classe.

ASSENZE SUPERIORI A 5 GIORNI

Per effetto della legge regionale delle Marche del 18 aprile 2019 n.8 cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia.

L'obbligo di presentazione del certificato medico permane se la malattia è soggetta a misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica. Sono tali le malattie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale (difterite, poliomielite, tetano, morbillo, epatite b, pertosse, rosolia, varicella, infezioni da haemophilus influenzae di tipo b).

L'obbligo di presentazione del certificato medico permane anche per le malattie previste dalla Circolare del Ministero della salute n.4 del 13 marzo 1998: botulismo alimentare, colera, dermatofitosi, dissenteria bacillare, epatiti virali, febbre tifoide, lebbra, legionellosi, meningite meningococcica, rabbia, salmonellosi non tifoide, scabbia, scarlattina, tubercolosi.

Il coordinatore del Consiglio di classe, in caso di assenza della studentessa o dello studente che si prolunga per più di cinque giorni, potrà contattare i genitori o chi ne esercita la responsabilità genitoriale, non solo con scopo informativo, ma anche, nel rispetto delle norme sulla privacy, per ricordare quanto stabilito dalla legge regionale delle Marche del 18 aprile 2019 n. 8 in fatto di permanenza dell'obbligo di presentazione del certificato medico per la riammissione in classe.

"Assenze programmate": se lo studente necessita di assentarsi dalle lezioni per più di 5 giorni, per motivi personali o di famiglia, deve fornire comunicazione preventiva alla scuola;

"Assenze non programmate" che si protraggono per più di cinque giorni consecutivi: i genitori o chi ne fa le veci, se studente minorenni, o lo studente stesso se maggiorenne, hanno l'obbligo di dichiarare che il motivo della assenza (esempio "motivi familiari") con una **Dichiarazione sostitutiva di certificazione**, consapevoli che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, così come previsto dall'art. 46 D.P.R. n. 445/2000.

Le assenze incidono sul comportamento e sul profitto dato che possono porre il docente nella condizione di non avere sufficienti oggettivi elementi di giudizio per stabilire il grado di profitto scolastico dei singoli alunni ai fini della valutazione. L'assiduità della frequenza scolastica è considerata un elemento positivo di valutazione anche in sede di scrutinio finale soprattutto per l'assegnazione del credito scolastico.

Quando le assenze si ripetono con eccessiva frequenza il Coordinatore informa il Dirigente Scolastico e avverte la famiglia e il Consiglio di Classe.

E' stabilito inoltre che le assenze di massa non saranno giustificate.

INIZIO LEZIONI

L'insegnante della prima ora è tenuto ad essere in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Tale obbligo è assoluto e riveste carattere di responsabilità civile nei riguardi degli alunni e delle loro famiglie. Ciò che succede in classe da quel momento in poi è a carico dell'insegnante.

CAMBIO D'ORA

Durante il cambio degli insegnanti gli studenti devono mantenere un comportamento corretto, non devono allontanarsi dalla propria aula e, se hanno particolari necessità, devono attendere l'arrivo del docente dell'ora successiva al quale chiedere opportuna autorizzazione.

In caso d'assenza di un insegnante, la porta della classe dovrà rimanere aperta fino all'arrivo dell'insegnante incaricato della sostituzione.

Quando le lezioni si svolgono nei Laboratori o in Palestra gli studenti si recheranno tempestivamente e silenziosamente nell'aula assegnata e non dovranno consumarvi cibi o bevande.

VIGILANZA

Il personale ausiliario ha compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni in ogni momento della giornata scolastica.

Durante l'intervallo, gli insegnanti in servizio assegnati, secondo i turni di sorveglianza, alle varie zone dei plessi individuati dal Dirigente Scolastico (corridoi, cortili, ecc.) sono responsabili degli alunni

Per facilitare la vigilanza durante l'intervallo gli alunni dovranno preferibilmente uscire dall'aula e recarsi negli spazi loro consentiti (corridoi, cortili, ecc.)

PAUSA PRANZO

I plessi dell'Istituto sono chiusi dal termine delle lezioni all'inizio dell'attività pomeridiana di recupero ed approfondimento.

I genitori che desiderano far trascorrere ai propri figli la **pausa pranzo dentro i locali dell'I.I.S. Polo 3**, devono presentare l'apposita autorizzazione all'indirizzo e-mail psis003003@istruzione.it con oggetto:

“ Permanenza a scuola durante la pausa pranzo”.

I genitori saranno resi consapevoli che, non potendo la scuola disporre di personale aggiuntivo, la sorveglianza sarà lasciata ai collaboratori scolastici in servizio che, nel frattempo, svolgeranno comunque le operazioni previste nel loro mansionario

L'Istituto garantisce pertanto, agli studenti che richiedono di trascorrere la pausa pranzo all'interno dell'istituto, solo una generica sorveglianza, senza assunzione di responsabilità da parte dell'Istituto medesimo.

ASSEMBLEE STUDENTESCHE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Gli alunni hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli artt 12, 13 e 14 del T.U. del 16.4.94 n. 297.

Le assemblee studentesche costituiscono occasione di partecipazione democratica per l'approfondimento dei problemi della scuola e della società in funzione della formazione culturale e civile degli alunni.

Le assemblee studentesche possono essere di classe o di istituto.

L'assemblea di istituto va richiesta al Dirigente Scolastico da parte dei rappresentanti di istituto con 7 giorni di anticipo; l'assemblea di classe va richiesta con 3 giorni d'anticipo su apposito modulo e i rappresentanti di classe provvederanno a compilare un verbale che verrà consegnato al Responsabile di plesso.

La data di convocazione e l'ordine del giorno dell'assemblea devono essere preventivamente presentati al Dirigente Scolastico.

Il dirigente scolastico ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in casi di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea di Istituto o di classe.

In caso di assemblea di classe lo stesso potere è riconosciuto anche al docente in orario ed al Responsabile di Plesso.

In relazione al numero degli alunni ed alla disponibilità dei locali l'assemblea d'istituto può articolarsi in assemblea di classi parallele, in plessi, in biennio e triennio.

L'assemblea d'Istituto può tenersi anche in locali diversi da quelli scolastici, messi a disposizione da enti locali o da privati, purché l'utilizzo non comporti oneri a carico del bilancio della scuola.

I rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe e il Comitato studentesco possono esprimere pareri o formulare proposte al Consiglio di Istituto.

E' consentito lo svolgimento di una assemblea di istituto al mese, nel limite delle ore di lezione di una giornata, ed una di classe al mese nel limite di due ore. L'assemblea di classe non può essere

tenuta sempre lo stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Altra assemblea mensile può svolgersi fuori dell'orario delle lezioni, subordinatamente alla disponibilità dei locali. Alle assemblee di istituto svolte durante l'orario delle lezioni, in numero non superiore a quattro per motivi organizzativi, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli alunni unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Consiglio di Istituto.

A richiesta degli alunni, le ore destinate all'assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario, dibattiti e per lavori di gruppo.

Non possono aver luogo assemblee nel mese conclusivo delle lezioni.

All'assemblea di istituto assistono, oltre al Dirigente Scolastico od a un suo delegato, i docenti in servizio.

L'assemblea di classe si svolgerà sotto la sorveglianza del docente in orario.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al Consiglio di Istituto.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta della maggioranza del Comitato studentesco di istituto o su richiesta del 10% degli alunni.

Il Comitato studentesco, ove costituito, ovvero il Presidente eletto dall'assemblea, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti.

RESPONSABILITÀ

Ogni classe è responsabile della propria aula e delle suppellettili in essa contenute e risponderà per eventuali danni che ad esse possono essere arrecati compresi scritte, disegni e deturpamento dei muri. La riduzione in pristino verrà realizzata a spese degli alunni responsabili, se individuati. Nel caso in cui non si riesca ad individuare i responsabili può essere chiamata a rispondere dei danni l'intera classe. Allo stesso modo, tutti gli alunni sono responsabili dei corridoi, dei bagni, della palestra, il cui accesso è consentito solo con le scarpe da ginnastica, dei laboratori e di tutti gli spazi della scuola da essi frequentati.

Nel caso di danneggiamenti non accidentali a suppellettili, attrezzature e strutture scolastiche o al materiale di laboratorio, della biblioteca e ad ogni proprietà dell'istituzione scolastica, il responsabile risarcirà il danno nel termine che verrà stabilito dalla Dirigenza. Nel caso che non si conoscano i colpevoli, la somma dovrà essere divisa tra tutti gli studenti presenti sul luogo nel momento dell'accaduto.

Le attività laboratoriali sono disciplinate da appositi regolamenti da considerarsi parte integrante del presente documento.

E' cura degli allievi custodire gli effetti personali (come denaro, calcolatrici, orologi, cellulari etc.). L'Istituto declina ogni responsabilità in merito ad eventuali smarrimenti o scomparsa di cose o effetti personali degli alunni.

INFORTUNI A SCUOLA

I docenti sono tenuti a segnalare tempestivamente gli incidenti avvenuti durante le lezioni, nell'intervallo, e nelle presenze fuori aula (es. viaggi di istruzione) per iscritto ed in modo circostanziato per permettere all'Istituto di iniziare le previste procedure.

In caso di infortunio/malore che comporti il trasporto in ospedale o la chiamata del 118, viene informata la famiglia.

NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO

E' preciso dovere di ognuno rispettare cultura, religione, caratteristiche personali di chiunque ed evitare qualsiasi comportamento di violenza fisica o psicologica.

Tutti devono usare un linguaggio adeguato ed educato e tenere un comportamento rispettoso della sensibilità altrui al fine di un sereno svolgimento delle lezioni e della convivenza in classe.

L'abbigliamento deve essere sempre decoroso e consono all'ambiente.

L'uso degli ascensori sarà consentito agli studenti solo per giustificati motivi convalidati dalla presidenza.

E' vietato a tutti, docenti, allievi e personale non docente, fumare nelle aule, nella palestra, nei bagni, nelle sale riunioni, nei locali in genere dell'edificio scolastico (L.n°584del11.11.1975) e negli spazi esterni di pertinenza della scuola. I docenti, i non docenti, gli alunni, i genitori degli alunni sono tenuti a rispettare e a far rispettare la normativa, estendibile anche a tutte le persone estranee all'Istituto che temporaneamente dovessero accedere all'interno del medesimo per motivi diversi. Ai trasgressori sono applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Non è permesso, durante le lezioni, l'uso privato di telefoni cellulari, di walkman/MP3/I-Pod e altri apparecchi elettronici atti a acquisire e/o divulgare immagini o registrazioni vocali. Solo per esigenze didattiche è possibile utilizzare dispositivi informatici, compresi tablet e smartphone, previa autorizzazione dell'insegnante.

Sono permesse, nel rispetto della normativa vigente, l'effettuazione in ambito scolastico e la diffusione di riprese, foto e video in cui siano presenti gli studenti, finalizzate a documentare le attività didattiche, curriculari e extracurricolari.

Qualora si possa provare che un compito sia stato copiato da uno studente, il compito potrà essere annullato ed essere diversamente riproposto allo studente; lo studente potrà essere penalizzato nel voto di condotta.

E' proibito portare e consumare alcolici, assumere sostanze vietate dalle leggi e/o dannose alla salute in qualunque momento dell'attività scolastica o extrascolastica.

Si chiede alla famiglia o allo studente maggiorenne di voler comunicare alla Dirigente la presenza di eventuali patologie che necessitino di particolari accorgimenti da parte della Scuola o che comportino anche l'assunzione di farmaci particolari in orario scolastico (entro i limiti delle norme sulla privacy).

PREVENZIONE E CONTRASTO AL FENOMENO DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO

Gli alunni autori di atti di cyberbullismo, *ex art.1 L.71/2017*, incombono in specifiche sanzioni disciplinari che, pur rivestendo prioritariamente la finalità educativa, saranno tanto più incisive quanto più grave sarà il fatto commesso. I provvedimenti disciplinari rivestiranno carattere educativo e natura riparatoria-risarcitoria; saranno finalizzati ad ingenerare e/o accrescere il senso di responsabilità e il rispetto per l'altro.

Per cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della **famiglia del** minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"

Fattispecie sanzionatorie specifiche disciplinari per atti di cyberbullismo:

- Prestare attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica.
- Accogliere gli studenti in visita all'Istituto in occasione delle giornate "open day".
- Affiancare i collaboratori scolastici nella pulizia delle aule delle classi che escono alle ore 13.05.
- Provvedere alla pulizia del cortile esterno all'edificio scolastico.
- Provvedere a operazioni di piccole manutenzioni.
- Affiancare il personale A.T.A. nelle attività di segreteria provvedendo al riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole.
- Frequentare specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, che inducano lo studente ad uno sforzo di riflessione e rielaborazione critica degli episodi di cui si è reso protagonista.

Per i fatti di estrema gravità si farà ricorso a sanzioni particolarmente incisive sul proprio curriculum personale, quali:

- ✓ L' allontanamento dalla comunità scolastica
- ✓ L' esclusione dallo scrutinio finale
- ✓ La non ammissione all'esame di Stato.

Si prevede l'attivazione di percorsi educativi di recupero mediante lo svolgimento di attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica di riferimento, tenuta considerazione delle caratteristiche personali dello studente e delle circostanze che fanno da corollario al cyberattacco.

Resta inteso che il ricorso alla sanzione disciplinare si affianca alle vie giudiziarie qualora il fatto commesso costituisca reato.

L'Istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo. Per implementare la consapevolezza dei danni cagionati dal cyberbullismo l'Istituto si avvarrà della

collaborazione delle Forze di polizia, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.

DIVIETO DI UTILIZZO DEI LOGO DELL'ISTITUTO

Non possono essere utilizzati il nome ed il logo dell'I.I.S. Polo 3 per pubblicizzare eventi non patrocinati dall'Istituto stesso, senza l'autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Non è consentito svolgere qualsiasi attività commerciale all'interno degli spazi dell'Istituto e durante le attività scolastiche senza il consenso del Dirigente Scolastico. Rientrano tra le attività commerciali anche la pubblicizzazione di eventi e la commercializzazione dei relativi titoli di accesso.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.

I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 del Dpr n.249/1998 e successive modifiche, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola. Individuano, sanzioni disciplinari, gli organi competenti a comminarle e il relativo procedimento.

Nei periodi d'allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

- Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto del pregresso percorso formativo e della situazione personale. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- *In nessun caso può* essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto.
- Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari.

- Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica
- L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.
- Nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- Le sanzioni disciplinari possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
- Nei casi in cui l'Autorità Giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- *Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.*

Fattispecie di mancanze disciplinari:

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANI COMPETENTI PER L'APPLICAZIONI DELLE SANZIONI
Mancanza di rispetto delle regole di funzionamento d'Istituto		
Inosservanza ripetuta dell'orario d'inizio delle lezioni senza giustificato motivo.	Nota disciplinare nel registro di classe. Il coordinatore provvederà a contattare telefonicamente la famiglia. In caso di infrazioni ripetute, dopo un primo provvedimento disciplinare, il coordinatore di classe potrà richiedere la convocazione del Consiglio di Classe per comminare sanzioni più gravi.	Insegnante / Coordinatore Dirigente Scolastico
Mancata giustificazione delle assenze o dell'ingresso alla 2 ^a	Comunicazione ai responsabili di plesso	Docente della prima ora

consentiti dal regolamento d'Istituto, imputabili all'alunno	Nota disciplinare nel registro di classe. In caso di infrazioni ripetute, dopo un primo provvedimento disciplinare, il coordinatore di classe potrà richiedere la convocazione del Consiglio di Classe per comminare sanzioni più gravi	Coordinatore di classe Dirigente e responsabili di plesso
Ritardi oltre i 15 ammessi dal regolamento d'Istituto	Comunicazione telefonica alla famiglia	Coordinatore di classe
Allontanamento non autorizzato dall'aula	Nota disciplinare nel registro di classe. In caso di infrazioni ripetute il coordinatore di classe potrà richiedere la convocazione del Consiglio di Classe per comminare sanzioni più gravi	Insegnante
Allontanamento non autorizzato dall'Istituto	Nota disciplinare nel registro di classe. Sospensione dalle lezioni da 3 a 7 giorni	Insegnante Consiglio di classe
Uso non pertinente all'attività didattica di telefoni cellulari e/o altri strumenti tecnologici	Annotazione nel registro di classe, visibile alla famiglia In caso di reiterazione nello stesso giorno, nota disciplinare sul registro di classe. Contemporaneamente sarà ritirato il cellulare /strumento tecnologico che verrà riconsegnato all'alunno al termine delle lezioni. Il dispositivo sarà conservato presso l'ufficio dei responsabili di plesso.	Insegnante Responsabili di plesso
Mancanza di rispetto verso il patrimonio		
Sperpero di materiale e cattivo uso dei beni comuni, degli ambienti	Nota disciplinare e/o obbligo di riparazione del danno Attività in favore della comunità scolastica	Dirigente scolastico Collaboratore del D.S.
Danneggiamenti gravi Alterazione o furto di materiale didattico	Sospensione dalle lezioni da 1 a 15 giorni e/o obbligo di riparazione del danno	Consiglio di classe
Inosservanza del divieto di fumo negli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Alunno minorenni: sanzione pecuniaria a carico della famiglia ➤ Alunno maggiorenne o altro personale della scuola: sanzione pecuniaria a carico dell'interessato (art.51 l n.3/2003) 	Funzionari incaricati
Mancanza di rispetto verso il personale e verso gli studenti		
Comportamenti che ostacolano il sereno e proficuo svolgimento delle lezioni	Annotazione sul registro di classe visibile anche alla famiglia, in caso di comportamento reiterato, nota disciplinare sul registro di classe.	Insegnante
-Offesa al decoro personale, alle istituzioni, alla dignità della persona.	Nota disciplinare (*) sul registro di classe visibile anche alla famiglia Sospensione dalle lezioni da 5 a 15 giorni	Insegnante Consiglio di classe

-Offesa alla morale e al buon costume. -Oltraggio all'istituto o al personale		
-Atti di violenza, di bullismo e cyberbullismo -Situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone -Reato	Sospensione dalla lezione da 5 a 15 giorni Allontanamento dalla scuola per un periodo di tempo superiore ai 15 giorni In caso di recidiva o di fatti particolarmente gravi costituenti reato, non ammissione agli scrutini finali	Consiglio di classe Consiglio d'istituto Consiglio d'Istituto

*In caso di reiterate note disciplinari, il coordinatore di classe potrà richiedere la convocazione del Consiglio di Classe.

ORGANO DI GARANZIA E IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola. Tale organo è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori ed è presieduto dal dirigente scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni allo statuto delle studentesse e degli studenti presenti nel regolamento d'istituto. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.
4. L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.241.
6. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.

7. L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Il presente regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 28 giugno 2019